



COMUNE DI POGGIORSINI

PROVINCIA DI BARI

^^^^^

Piazza A. Moro, 50 - CAP 70020

e. mail : protocollo@comune.poggiorsini.ba.it

Tel. 080 3237127 - Fax 080 3237192

C.F. – P.IVA 00822970729

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 03.04.2015 ed allegato alla delibera di
C.C. n. 9 del 29.04.2015

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di

gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di POGGIORSINI partecipa al capitale delle seguenti società:

Ragione sociale	Attività svolte	% partecipazione del comune	durata dell'impegno	onore complessivo o gravante sul bilancio comunale nel 2014	n. rappresentanti del comune negli organi di governo	risultati di bilancio dell'ultimo triennio	amministratore della società e relativo trattamento economico	NOTE
POGGIORSINI ACQUE S.P.A. Via Napoli, 4 Poggiorsini (BA)	Industriale (in dismissione)	8,69	30 anni	€ 0	0	Dal 2011 in procedura di concordato preventivo anno 2010: -€ 892.540,00	in procedura di concordato preventivo	
G.A.L. MURGIA PIU' Piazza Cesare Battisti, 4 Spinazzola (BA) - Società Consortile a Responsabilità Limitata	supporto iniziative settore agricolo/rurale	4,624	30 anni	€ 206	1	anno 2013: € 95,00 anno 2012: € 7,00 anno 2011: -€ 31,00	Presidente del CdA Dott. Michele Armienti € 0	non sussistono cause di inconfiribilità né di incompatibilità al conferimento dell'incarico.
MURGIA SVILUPPO Società Consortile a responsabilità limitata – Soggetto Responsabile del Patto Territoriale del Sistema Murgiano - Via Santa Croce, 16 Altamura (BA)	sportello SUAP	11,55	30 anni	€ 723,68	0	anno 2013: pareggio anno 2012: pareggio anno 2011: € 2.612,00	Presidente del CdA Dott. Vincenzo Lorusso	

Collegamento sito istituzionale GAL MurgiaPiù: <http://www.galterredimurgia.it/2010/>

Collegamento sito istituzionale Murgia Sviluppo S.p.a.: <http://www.murgiasviluppo.it/>

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di POGGIORSINI, oltre a far parte della Unione dei Comuni dell'Alta Murgia – UNICAM (<http://www.unionecomunialtamurgia.it/>), partecipa all'ATO ed all'ARO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come prescritto dalla normativa regionale di riferimento, versando, annualmente, una quota di compartecipazione alle spese determinata in funzione della dimensione della popolazione dei residenti dell'Ente.

L'adesione alla Unione dei Comuni dell'Alta Murgia – UNICAM e la partecipazione all'ATO ed all'ARO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come prescritto dalla normativa regionale di riferimento, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Servizi Srl

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Considerato che

- il Gal Murgia Più s.c. a r. l. è uno dei 25 Gal presenti in Puglia. Esso nasce nel 2003 e ha tra i suoi scopi statutari la promozione di uno sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio rurale del comprensorio murgiano. Costituito da oltre 100 soci, tra pubblici e privati, il Gal ha sede a Spinazzola ed esercita oggi il suo raggio di azione nei comuni di Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia e Spinazzola, coprendo così un territorio di 1.237 km² ed una popolazione di circa 117.850 abitanti.
- Tra le sue azioni, il Gal annovera il finanziamento in favore di progetti di investimento in agriturismi, affittacamere, imprese artigiane, masserie didattiche, servizi alla popolazione locale, riqualificazione del patrimonio storico-architettonico, formazione del capitale umano del territorio. Inoltre, il Gal sta realizzando un Centro del Gusto con sede a Spinazzola, punti di informazione turistica e promozione di prodotti tipici in ciascuno degli altri Comuni del Gal, una rete di sentieri per la fruizione dei luoghi di maggior interesse. Il Gal punta inoltre a promuovere il territorio e gli operatori economici, attraverso progetti di cooperazione transnazionale e l'organizzazione di altre attività promozionali. Nella sola programmazione 2007-2013 sono stati ammessi a finanziamento oltre 300 progetti, investendo nel territorio oltre 12,8 milioni di euro.
- al centro dell'attività del Gal c'è il territorio, che va ascoltato, interpretato e valorizzato. Operatori, aziende, enti pubblici e singoli cittadini possono rivolgersi al Gal per formulare idee progettuali, evidenziare criticità e così contribuire a diventare promotori dello sviluppo locale;
- MURGIA SVILUPPO Società Consortile a responsabilità limitata è Soggetto Responsabile del Patto Territoriale del Sistema Murgiano

è intenzione dell'amministrazione mantenere le quote di partecipazione nelle succitate società.

Al contrario, è intenzione dell'amministrazione, dismettere le quote di partecipazione della società POGGIORSINI ACQUE, anche perché tale società è oggetto di procedure concorsuali ed oltremodo la quota di partecipazione non è più significativa.